



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)**

**di concerto con il Ministro della giustizia (ALFANO)**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

**con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)**

**con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)**

**e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GELMINI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2009**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	8
Analisi tecnico-normativa .....	»	17
Disegno di legge .....	»	20
Testo dell'accordo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	21
Testo prevalente in caso di discordanza .....	»	41

ONOREVOLI SENATORI. - Sembra opportuno premettere che il Trattato in questione si inserisce nel quadro di ampliamento della rete di Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia. In tale contesto, l'esigenza dell'Italia di dotarsi di un Accordo con la Repubblica di Croazia è giustificata dal fatto che, a seguito delle vicende internazionali che hanno portato alla dissoluzione del regime politico-economico vigente nella ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ed al successivo processo di privatizzazione, si prospettano interessanti opportunità di investimento per gli operatori economici italiani. Tali operatori, in un mercato economico-finanziario internazionale in continua evoluzione, considerata oltretutto la vicinanza geografica con quest'area di mercato, potremmo disporre di uno strumento fiscale che consentirà loro di agire in condizioni di mercato vantaggiose rispetto ad altri operatori appartenenti a Paesi dell'area dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Quanto agli aspetti tecnici dell'Accordo, si rappresenta quanto segue.

L'Accordo ha un campo di applicazione limitato all'imposizione sui redditi, essendo stata reciprocamente esclusa la tassazione del patrimonio. La struttura convenzionale si rifà allo schema base degli accordi di specie, riconosciuto internazionalmente a livello OCSE.

La sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

In merito all'ambito oggettivo di applicazione, tra le «imposte considerate» figurano per l'Italia all'articolo 2, paragrafo 3:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG);

- l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'inserimento dell'IRAP è considerato opportuno sia in relazione alla esistenza nel sistema fiscale croato di imposte locali, sia in considerazione del fatto che parte dell'imposta statale sui redditi delle persone fisiche e dell'imposta sugli utili delle società viene ridistribuita agli enti locali.

La definizione di stabile organizzazione di cui all'articolo 5 ricalca quella utilizzata in tutti gli accordi di specie stipulati dall'Italia dall'entrata in vigore della riforma tributaria del 1973 in accordo con lo schema OCSE del 1963, secondo il quale le fattispecie esemplificate si considerano *a priori* delle stabili organizzazioni.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione.

In linea con le raccomandazioni OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea (articolo 8) sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione. Nel punto 2 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo, viene inoltre evidenziato che gli utili in questione comprendono sia gli utili derivanti dal noleggio di navi o aeromobili, sia gli utili rica-

vati dalla medesima impresa tramite l'impiego, la manutenzione o il noleggio di *containers* utilizzati per il trasporto di beni o merci.

Relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate, in linea con il testo base indicato dall'OCSE, il paragrafo 2 dell'articolo 9 consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. Tuttavia, al fine di garantire pienamente l'interesse generale dell'amministrazione fiscale italiana e in accordo con la nostra legislazione interna, la disposizione finale stabilisce che possono porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all'articolo 25 dell'Accordo.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, interessi e canoni (articoli 10, 11 e 12) è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva di tali redditi nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti.

Tali limiti sono determinati nella seguente misura:

- a) per i dividendi:
  - 15 per cento del loro ammontare lordo;
- b) per gli interessi:
  - 10 per cento del loro ammontare lordo;
- c) per i canoni:
  - 5 per cento del loro ammontare lordo.

Per quanto concerne i soli interessi, da parte italiana è stata ottenuta la totale esenzione dell'imposizione alla fonte allorché:

- a) il debitore degli interessi è il Governo di uno Stato contraente o un suo ente locale, oppure

b) il beneficiario degli interessi è il Governo di uno Stato contraente od un suo ente locale, ovvero un ente o istituto finanziario interamente posseduto da detto Governo o ente locale, oppure

c) il beneficiario degli interessi è un qualsiasi altro ente, organismo o istituto finanziario e detti interessi derivano da mutui o prestiti effettuati in applicazione di specifici accordi tra i Governi degli Stati contraenti.

Il limite di ritenuta fissato per gli interessi e l'esenzione prevista per gli interessi di natura pubblica, oltreché essere in linea con la nostra politica governativa in materia, realizzano un trattamento indubbiamente soddisfacente per l'Italia in relazione ai possibili sviluppi degli investimenti del nostro Paese in Croazia.

Da parte italiana si può inoltre affermare di aver ottenuto un trattamento favorevole anche in materia di *royalties*, per le quali il limite di ritenuta alla fonte del 5 per cento è sensibilmente inferiore all'attuale aliquota (10 per cento) prevista nel vigente trattato con la ex Jugoslavia.

Per ciò che riguarda il trattamento degli utili di capitale (articolo 13), è stato seguito il criterio raccomandato dall'OCSE, ossia la tassazione dei *capital gains*:

- nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi dell'Accordo, è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;
- nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;
- esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

– esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

L'articolo 14 prevede per i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente, l'imposizione nel Paese di residenza; per aversi la tassabilità degli stessi redditi nel Paese di prestazione dell'attività, viene considerato il criterio della base fissa eventualmente utilizzata per l'esercizio della professione.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato (diverse dalle pensioni) è regolato dall'articolo 15 il quale, ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, prevede il verificarsi di tre condizioni:

a) permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, mentre l'articolo 17 stabilisce l'imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività dei redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro Stato contraente.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (articolo 18) pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario.

Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede il caso in cui il beneficiario non è assoggettato ad imposizione nello Stato di residenza relativamente a tali redditi. Tale disposizione trova la sua giustificazione in considerazione della non imponibilità delle pensioni in base

alla legge interna croata ed ha la precisa funzione di evitare i casi di doppia esenzione.

Nell'ambito della medesima disciplina, in armonia con il contenuto dell'articolo 20, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), relativo al trattamento di fine rapporto (TFR) corrisposto a soggetti non residenti, al paragrafo 3 dell'articolo 18 è stata inclusa una disposizione in base alla quale anche la tassazione di detto elemento reddituale trova esplicita regolamentazione nell'Accordo. Tale disciplina ha l'intento di arginare eventuali comportamenti elusivi che possono essere intrapresi dalle imprese italiane al verificarsi di una duplice circostanza: l'esistenza di una Convenzione (conforme al modello OCSE) che preveda, da un lato, che le pensioni e le remunerazioni similari siano imponibili soltanto nel Paese di residenza del percettore e, dall'altro lato, che un identico trattamento sia riservato ai redditi non espressamente in essa menzionati. Al verificarsi di tali circostanze potrebbe svilupparsi la seguente pratica: nell'arco temporale vicino alla data di cessazione del rapporto di lavoro (pensionamento), un lavoratore dipendente, residente italiano, viene trasferito all'estero dall'impresa italiana e lo stesso, nel periodo considerato, cessa di essere residente italiano ai fini fiscali per divenire residente agli stessi fini in un Paese con cui l'Italia ha stipulato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni; all'atto della corresponsione del TFR, in applicazione delle disposizioni convenzionali, il TFR viene considerato «remunerazione simile alla pensione», ovvero «reddito non espressamente menzionato», sfuggendo in tal modo alla tassazione in Italia e rimanendo imponibile soltanto nell'altro Stato senza che il sostituto d'imposta italiano possa effettuare il prelievo alla fonte.

Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato (articolo

19), sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi.

Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente ed abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità dello Stato pagatore, ovvero, senza avere la nazionalità dello Stato pagatore, sia divenuta residente dell'altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità, senza avere la nazionalità dello Stato dal quale proviene la pensione: in quest'ultimo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro Stato.

Le remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento e di ricerca (articolo 20) esercitate nello Stato di soggiorno da un professore o un insegnante che è, o era, immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato, sono esenti da imposta nel primo Stato soltanto quando il periodo di soggiorno non supera i due anni. Tale limitazione temporale non viene presa in considerazione nel caso di somme ricevute da studenti o apprendisti (articolo 21), purché esse provengano da fonti situate fuori dal Paese di soggiorno.

I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli dell'Accordo (articolo 22) sono imponibili, come già accennato, esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente, ad esclusione dei redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili, qualora il beneficiario, essendo residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato un'attività industriale o commerciale tramite una stabile organizzazione.

Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione (articolo 23), in armonia con il nostro ordinamento e con la scelta adottata

in tutte le Convenzioni già concluse dall'Italia, anche con la Repubblica di Croazia è stata inserita la clausola del credito d'imposta ordinario.

Le disposizioni pattizie relative alla non discriminazione (articolo 24) sono state formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dall'Italia.

Le disposizioni attinenti alla «procedura amichevole» (articolo 25) sono in linea con il recente indirizzo, in conformità al modello OCSE, che assicura al contribuente maggior fruibilità delle garanzie previste dalla norma. Ai paragrafi 5, 6 e 7 dell'articolo 25 viene infatti inserita una clausola arbitrale che, previo consenso di tutte le parti in causa circa il ricorso alla procedura arbitrale, prevede in termini certi e definitivi la risoluzione delle divergenze per i casi sorti in applicazione della procedura amichevole.

Anche le clausole convenzionali relative allo scambio di informazioni (articolo 26) corrispondono sostanzialmente alle disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dall'Italia.

L'Accordo è stato corredato da un Protocollo interpretativo ed integrativo dello stesso.

Così delineati i tratti rilevanti dell'Accordo in parola, resta da segnalare che, in base all'articolo 29, la sua entrata in vigore è collegata alla data di ricezione dell'ultima notifica relativa al completamento delle procedure interne previste dalla legge, mentre le sue disposizioni si applicheranno:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per le somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui l'Accordo entra in vigore;

b) con riferimento ad altre imposte sul reddito, per le imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare succes-

sivo a quello in cui l'Accordo entra in vigore.

Infine, lo stesso articolo 29, paragrafo 3, stabilisce il mantenimento degli effetti della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Jugoslavia per evi-

tare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982, e ratificata ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n.974, fintantoché non entri in vigore il nuovo Accordo di cui trattasi.

## RELAZIONE TECNICA

RIFLESSI FISCALI E DI GETTITO DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELLE NUOVE  
DISPOSIZIONI CONVENZIONALI1. *Premessa*

In relazione alla prossima ratifica dell'Accordo contro le doppie imposizioni firmato a Roma il 29 ottobre 1999 tra l'Italia e la Repubblica di Croazia, sottoponiamo alla vostra attenzione talune osservazioni preliminari in merito ai riflessi fiscali che, in termini di gettito, potrebbe determinare l'introduzione delle disposizioni convenzionali.

Per quanto riguarda la Croazia, è necessario precisare che questo Stato, fin dalla proclamazione della propria indipendenza ha dichiarato di subentrare negli obblighi assunti dall'entità statale preesistente, la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, che oggi ha assunto il nome di Unione di Serbia e Montenegro.

Alla Croazia, pertanto, continua ad applicarsi la Convenzione italo-jugoslava, fino all'entrata in vigore delle proposta novella (in termini adesivi cfr. la circolare n. 33/E del 18 aprile 2002 Agenzia delle entrate - Dir. accertamento - e, precedentemente, la R.M. delle Dir. Gen. Imposte dirette del Ministero delle finanze dell'11 settembre 1992, n. 12/857).

Per tali ragioni, l'indagine compiuta è stata effettuata operando un esame comparativo del testo contenuto nella proposta nuova Convenzione e quello attualmente in vigore e stipulato dall'Italia con la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ratificata con legge 18 dicembre 1984, n. 974 ed entrata in vigore il 3 luglio 1985.

A tale riguardo sono stati presi in esame le disposizioni più significative e quindi quelle concernenti gli utili delle imprese (articolo 7), la navigazione marittima ed aerea (articolo 8), le imprese associate (articolo 9), i dividendi (articolo 10), gli interessi (articolo 11), canoni (articolo 12), gli utili di capitale (articolo 13), le professioni indipendenti (articolo 14), il lavoro dipendente (articolo 15), compensi e gettoni di presenza (articolo 16), artisti e sportivi (articolo 17), pensioni (articolo 18), funzioni pubbliche (articolo 19), professori e insegnanti (articolo 20) studenti (articolo 21) e gli altri redditi (articolo 22).

Va precisato che le considerazioni e le relative valutazioni che seguono sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno 2004 e ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta modello 770/2005.



### 1. *Redditi immobiliari (articolo 6)*

La nuova disposizione convenzionale presenta una formula sostanzialmente identica a quella contenuta nel testo attualmente in vigore; pertanto, con riferimento a tale categoria reddituale non si dovrebbero verificare particolari variazioni in termini di gettito.

Incidenza sul gettito = Non rilevante

\* \* \*

### 2. *Utili delle imprese (articolo 7)*

La disposizione in commento si presenta pressoché identica rispetto a quella contenuta nel testo convenzionale ratificato dalla legge n. 974 del 1984. L'unico elemento di difformità è contenuto nel paragrafo 4 della nuova disposizione in commento in materia di modalità di attribuzione degli utili ad una stabile organizzazione.

In particolare, la proposta novella oblitera il richiamo al metodo di attribuzione in base alle risultanze contenute nei libri contabili tenuti dalla stabile organizzazione e, valorizza, quale criterio opzionale, il metodo (peraltro già presente in via residuale) nel vigente testo convenzionale del riparto complessivo degli utili dell'impresa tra la casa madre e la stabile organizzazione sulla base dell'assunto che tutte le unità produttive concorrono alla produzione del reddito d'impresa.

Una simile modifica normativa trovando applicazione su base opzionale, peraltro riguardante una casistica applicativa non particolarmente significativa, non dovrebbe determinare apprezzabili variazioni in termini di gettito.

Incidenza sul gettito = Non rilevante

\* \* \*

### 3. *La navigazione marittima ed aerea (articolo 8)*

La disposizione in commento affronta la complessa problematica della tassazione dei redditi delle imprese annatoriali. Tuttavia, la formulazione normativa utilizzata dalla novella riproduce, in termini pressoché identici, il contenuto precettivo della disposizione attualmente vigente.

Incidenza sul gettito = Non rilevante

\* \* \*

#### 4. *Le imprese associate (articolo 9)*

L'articolo 9 del proposto testo convenzionale ricalca sia la vigente disciplina che la disposizione contenuta nel modello OCSE e, trattando delle imprese associate (società madri e figlie), detta dei criteri di carattere generale in tema di determinazione dei prezzi di trasferimento inter-company.

Sul punto, tuttavia, la novella inserisce un nuovo paragrafo (cfr. il paragrafo 2) dettante disposizioni in materia di *corresponding adjustment* che potranno essere effettuate solamente in conformità alla procedura amichevole di cui al successivo articolo 25 della convenzione.

In conclusione, la disciplina interna interpretata anche alla luce della prassi di fonte ministeriale può ritenersi sostanzialmente coerente con le indicazioni emergenti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, e pertanto, a seguito della introduzione della suddetta disposizione non dovrebbero generarsi significative contrazioni della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

Incidenza sul gettito = Non rilevante

\* \* \*

#### 5. *Tassazione dei dividendi (articolo 10)*

In tema di tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Croazia, l'articolo 10 della proposta novella pur riproponendo la disciplina in vigore, introduce la più elevata ritenuta convenzionale del 15 per cento la cui applicazione dovrebbe determinare un aumento del prelievo fiscale nel nostro Paese.

A quest'ultimo proposito, dall'esame dei dati disponibili relativamente al 2004, emerge che su un totale di circa 812.000 euro di dividendi distribuiti a soggetti residenti in Croazia:

euro 798.000 di dividendi hanno scontato un prelievo mediante ritenuta convenzionale del 10 per cento;

euro 1.000 di dividendi hanno scontato una ritenuta od imposta sostitutiva del 12,5 per cento trattandosi presumibilmente di proventi relativi ad azioni di risparmio;

euro 13.900 di dividendi sono stati assoggettati all'aliquota «ordinaria» del 27 per cento.

In via preliminare occorre precisare che i dividendi assoggettati all'aliquota del 12,50 per cento dovrebbero riferirsi a proventi ritratti da azioni di risparmio le quali non sono interessate dal richiamato regime convenzionale.

Pertanto, rispetto alla evidenziata situazione la novella dovrebbe determinare l'applicazione della maggiore ritenuta nei confronti dei soli di-

videndi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 10 per cento.

L'aumento di gettito si stima, in via prudenziale, in 40.000 euro circa (ovvero pari a 798.000 per il 15 per cento meno le ritenute applicate con aliquota del 10 per cento).

Incidenza sul gettito = Aumento di gettito nell'ordine di 40.000 euro

In relazione ai flussi in entrata dalla Croazia è possibile in via teorica effettuare ulteriori considerazioni in ordine alla possibilità che l'applicazione della Convenzione possa determinare un recupero di gettito conseguente alla diminuzione del credito di imposta detraibile dall'imposta italiana.

Tuttavia, sulla base dei dati fiscali disponibili non si è in grado di poter stimare la significatività della possibile variazione di gettito e, anche per prudenza contabile, si ritiene opportuno non indicare alcun recupero di gettito derivante dal minor credito utilizzabile per imposte pagate all'estero.

\* \* \*

#### 6. *Gli interessi (articolo 11)*

La formulazione normativa contenuta nel richiamato articolo 11 del nuovo testo convenzionale, fatta eccezione per alcune limitate perifrasi, ha ribadito il contenuto precettivo della convenzione vigente.

Si differenzia, invero, con riferimento al contenuto del nuovo paragrafo 3 dell'articolo 11 il quale introduce talune fattispecie per le quali gli interessi possono essere soggetti ad imposizione unicamente nello Stato di residenza del beneficiario, senza applicazione di ritenute nello Stato della fonte.

I nuovi casi di esenzione riguardano:

a) gli interessi pagati dal Governo dello Stato da cui gli interessi provengono;

b) gli interessi pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (anche finanziario) interamente di proprietà del medesimo Stato;

c) interessi corrisposti ad altri enti od organismi in ragione di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

Delle suesposte innovazioni, potrebbero determinare una riduzione del gettito, rispetto alle quali, tuttavia, non vi sono dati disponibili per formulare ipotesi circa la potenziale diminuzione di gettito.

Incidenza sul gettito = Non rilevante

\* \* \*

### 7. I canoni (articolo 12)

Ad eccezione di una divergenza lessicale riscontrabile nel paragrafo 5 dell'articolo 12 della Convenzione in ordine ai criteri di collegamento tra il debitore dei canoni e la stabile organizzazione di un soggetto estero la disciplina connessa al trattamento tributario dei canoni e delle *royalties* riproduce esattamente la formulazione normativa vigente.

Tuttavia, la novella introduce una nuova aliquota convenzionale del 5 per cento applicabile sull'ammontare lordo corrisposto, in luogo dell'attuale aliquota di ritenuta del 10 per cento, pertanto la sua introduzione potrebbe determinare una riduzione di gettito.

Dai dati disponibili presso l'Anagrafe tributaria per l'anno di imposta 2004 (Mod. 770/2005, sezione Comunicazioni dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) risultano redditi riconducibili a canoni percepiti da residenti in Croazia da parte di sostituti italiani per un ammontare complessivo di circa 130.000 euro a fronte di circa 14.000 euro di ritenute. Dall'applicazione della nuova disciplina convenzionale (5 per cento) in luogo dell'aliquota attualmente operabile, si otterrebbe una perdita di gettito nell'ordine di circa 7.000 euro.

Incidenza sul gettito = Perdita di gettito di 7.000 euro

In relazione ai flussi di entrata dalla Croazia è possibile in via teorica effettuare ulteriori considerazioni in ordine alla possibilità che l'applicazione della Convenzione possa determinare un recupero di gettito conseguente alla diminuzione del credito di imposta detraibile dall'imposta italiana.

Tuttavia, sulla base dei dati fiscali disponibili non si è in grado di poter stimare la significatività della possibile variazione di gettito e, anche per prudenza contabile, si ritiene opportuno non indicare alcun recupero di gettito derivante dal minor credito utilizzabile per imposte pagate all'estero.

\* \* \*

### 8. Gli utili di capitale (articolo 13)

La disposizione in esame, fatta eccezione per alcune variazioni di ordine formale, riproduce il contenuto del testo convenzionale vigente; pertanto, non è possibile ravvisare – nel caso *de qua* – apprezzabili variazioni di gettito.

Incidenza sul gettito = Non rilevante

\* \* \*

### 9. *Esercizio libere professioni (articolo 14)*

La novella introduce un elemento di novità rispetto alla formulazione precedente la quale, tra i criteri d'attrazione del reddito allo Stato nel quale viene svolta l'attività libero-professionale, annoverava la permanenza del professionista nel territorio dell'altro Stato contraente finalizzata all'esercizio dell'attività professionale per un periodo superiore a 183 giorni.

In sostanza, la proposta novella, premettendo tale requisito, individua come unico criterio d'attrazione del reddito professionale allo Stato nel quale viene realizzata tale attività quello della presenza di una base fissa (congiuntamente alla contestuale riferibilità dell'attività svolta alla medesima base) nel territorio dell'altro Stato.

Dai dati in nostro possesso non è possibile stimare la variazione di gettito derivante dalla descritta novella normativa atteso che in nessuna informazione in nostro possesso è possibile evidenziare il riscontro da parte del professionista non residente del requisito della permanenza nel nostro territorio, peraltro finalizzata all'esercizio dell'attività professionale, per un periodo superiore a 183 giorni.

Tuttavia, si potrebbe stimare una sostanziale invarianza in termini di gettito in considerazione della parziale assimilabilità del criterio di attrazione del reddito professionale individuato dall'articolo 14 dell'Accordo con quello di ordine generale disciplinato dall'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo testo convenzionale; in particolare, tale ultima disposizione, richiamando la legislazione interna, considera residente in Italia la persona fisica che, per la maggior parte del periodo d'imposta (appunto almeno 183 giorni), pur non essendo iscritte nelle anagrafi della popolazione residente ha il domicilio nello Stato (cioè ha stabilito la sede principale dei loro affari ed interessi) ovvero la residenza (stabilendo in Italia la dimora abituale cioè il luogo in cui abitualmente si trova).

Incidenza sul gettito = Non rilevante

\* \* \*

### 10. *Lavoro subordinato (articolo 15)*

La formulazione normativa introduce alcuni elementi di novità di ordine formale.

Invero, dal paragrafo 3 del vigente testo convenzionale risultano espunti alcune disposizioni che sono state trasfuse in un'autonoma norma contenuta nell'articolo 19 della Convenzione in materia di funzioni pubbliche.

Inoltre, il paragrafo 1 dell'articolo 15 del nuovo testo convenzionale, a differenza del testo, non opera più alcun rinvio alla disciplina individuata dall'articolo 17 in materia di artisti e sportivi.

Tuttavia, non dovrebbe rivelarsi alcuna variazione in termini di gettito considerato che il richiamato articolo 17 del testo convenzionale, per espresso richiamo legislativo, trova applicazione «nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15».

Incidenza sul gettito = Non rilevante

\* \* \*

#### 11. *Compensi e gettoni di presenza (articolo 16)*

La proposta novella, pur proponendo un testo convenzionale sostanzialmente identico a quello, espunge dalla formulazione normativa il richiamo alla partecipazione agli utili d'impresa; altresì, il nuovo Accordo restringe il campo di applicazione dell'articolo 16 alle retribuzioni percepite da persone fisiche non residenti in qualità di membro del Consiglio di amministrazione escludendo, pertanto, quelle medesime retribuzioni corrisposte in dipendenza dell'attività svolta nell'ambito di un collegio sindacale.

Peraltro, dalle informazioni e dai dati in nostro possesso (cfr. Mod. 770/2001-SC) le conseguenze in termini di gettito derivanti dalla novella normativa non dovrebbero determinare particolari variazioni considerato il modesto ammontare delle somme corrisposte ad amministratori, sindaci o revisori residenti in Croazia (con riferimento al periodo d'imposta 2000 tale ammontare, peraltro indistinto in relazione alle attività di amministratore, di sindaco ovvero di revisore, ammonterebbe a complessivi 110.000 euro circa).

Incidenza sul gettito = Non rilevante

\* \* \*

#### 12. *Artisti e sportivi (articolo 17)*

L'attività svolta dagli artisti e dagli sportivi, qualunque sia la tipologia del reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa) viene considerata in modo unitario e disciplinata, ai fini della tassazione, con il criterio della imponibilità nello Stato in cui le attività sono esercitate.

Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengano erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro).

La norma quindi riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e, comunque, non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Croazia.

Incidenza sul gettito = Non rilevante

\* \* \*

#### 13. Pensioni (articolo 18)

La disposizione in commento riproduce pressoché pedissequamente il testo della formulazione precedente atteso che la disciplina in materia di pensioni pubbliche è stata trasferita – *sic et simpliciter* – nel successivo articolo 19.

Incidenza sul gettito = Non rilevante

\* \* \*

#### 14. Funzioni pubbliche (articolo 19)

Con riferimento all'articolo in argomento non si assiste ad alcuna apprezzabile variazione normativa atteso che:

1. Il paragrafo 1 è stato mutuato dal previgente paragrafo 3 dell'articolo 15 della Convenzione;
2. nel successivo paragrafo 2 è confluito il testo precedentemente impiegato dal paragrafo 2 dell'articolo 18;
3. la disposizione contenuta nel paragrafo 3 è la sintesi delle disposizioni precedentemente collocate nei paragrafi 5 dell'articolo 15 e 3 dell'articolo 18 della previgente formulazione.

Incidenza sul gettito = Non rilevante

\* \* \*

#### 15. Professori ed insegnanti (articolo 20)

Anche con riferimento alla disposizione in commento non si dovrebbero evidenziare significative perdite in termini di gettito atteso che il testo normativo (ad eccezione del paragrafo 2 della previgente Convenzione afferente ad ipotesi quantitativamente limitate ed in ordine al quale non risultano a nostra disposizione specifici dati ed informazioni) risulta identico con quello precedente.

Incidenza sul gettito = Non rilevante

\* \* \*

*16. Studenti (articolo 21)*

Nessuna apprezzabile variazione normativa; nessuna variazione in termini di gettito anche in considerazione della esiguità delle ipotesi applicative.

\* \* \*

*Conclusioni.*

Dall'analisi compiuta dell'articolato in questione si rilevano alcuni effetti negativi di gettito, peraltro compensati da altri di segno positivo, i quali in considerazione della scarsa entità degli importi stimati, si ritiene non abbiano significativa rilevanza in termini di incidenza sul bilancio dello Stato.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO:

*a) Necessità dell'intervento normativo*

La necessità di procedere alla negoziazione di un Accordo per evitare le doppie imposizioni deriva dall'esigenza di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l'Italia e la Croazia al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione.

*b) Analisi del quadro normativo*

Per quanto concerne l'Italia, l'Accordo riguarda, come indicato dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera *(b)* del testo parafato, l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui al titolo II del medesimo testo unico (ora imposta sul reddito delle società, secondo le modifiche introdotte nel testo unico dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344) e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

*c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e dall'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni del Patto internazionale *de quo* - al pari di quelle contenute nelle altre Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

*d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

L'Accordo Italia-Croazia per evitare le doppie imposizioni, al pari degli altri accordi di specie stipulati dall'Italia, è basato sul modello OCSE di convenzione e non include alcuna clausola cosiddetta «della na-

zione più favorita»; pertanto, non possono essere estesi ai soggetti residenti in Croazia, cui sarà applicabile il nuovo Accordo, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame conclusi dall'Italia con Stati membri dell'Unione europea o in altri Accordi conclusi dall'Italia con altri Stati.

Inoltre, l'Accordo internazionale in esame non si differenzia, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità dei sistemi fiscali di Italia e Croazia, dall'attuale modello OCSE. Su tale modello sono infatti basati tutti i nuovi accordi di specie stipulati dall'Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

D'altra parte, il modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni curato ed aggiornato dall'OCSE nel corso degli anni viene riconosciuto in ambito internazionale, ispirando così la generalità delle Convenzioni bilaterali della specie stipulati da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Per le suddette ragioni si può considerare che l'entrata in vigore dell'Accordo tra l'Italia e la Croazia per evitare le doppie imposizioni non abbia alcuna incidenza sull'attuale ordinamento comunitario.

*e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati; pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

*f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Gli accordi internazionali bilaterali non incidono sulle competenze delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

Per quanto concerne, in particolare, l'inclusione dell'IRAP nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera (b)-3 dell'Accordo, tale inserimento ha la finalità di permettere il riconoscimento da parte dell'amministrazione fiscale croata del credito d'imposta per le imposte sul reddito pagate in Italia dai soggetti non residenti; pertanto non sussiste alcuna influenza sulla quantificazione del tributo spettante alle singole regioni italiane.

*g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione*

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l'articolo 80 della Costi-

tuzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli accordi internazionali.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Parlamento.

2) ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO:

a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.

Inoltre, il paragrafo 2 dell'articolo 3 dell'Accordo in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte alla lettera c) del primo paragrafo.

c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Anche per tale aspetto si rimanda alle considerazioni già svolte alla lettera c) del primo paragrafo.

d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Ai sensi dell'articolo 29 dell'Accordo in esame, questo sostituirà la Convenzione italo-iugoslava per evitare le doppie imposizioni firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982; gli effetti di quest'ultima cesseranno all'atto dell'entrata in vigore dell'Accordo italo-croato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## A C C O R D O

TRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
ED  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA  
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE  
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia,

desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

Hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**  
**SOGGETTI**

Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

**Articolo 2**  
**IMPOSTE CONSIDERATE**

1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'arricchimento complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare:
  - (a) per quanto concerne la Croazia:
    - 1 - l'imposta sul reddito (porez na dohodak);
    - 2 - l'imposta sugli utili (porez na dobit);
    - 3 - l'imposta locale sul reddito (lokalni porez na dohodak)ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;  
(qui di seguito indicate quali "imposta croata")
  - (b) per quanto concerne l'Italia:
    - 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche
    - 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche
    - 3 - l'imposta regionale sulle attività produttiveancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;  
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. Il presente Accordo si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

**Articolo 3**  
**DEFINIZIONI GENERALI**

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- (a) il termine "Croazia" designa il territorio della Repubblica di Croazia oltre alle zone marittime al di fuori del limite esterno del mare territoriale, ivi compresi il fondo ed il sottosuolo marini, sulle quali la Repubblica di Croazia, conformemente al diritto internazionale e ai sensi della legislazione della Repubblica di Croazia, ha piena sovranità ed esercita i propri diritti;
  - (b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale le quali possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita i propri diritti per quanto concerne la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
  - (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Croazia o l'Italia;
  - (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
  - (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
  - (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
  - (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente.
  - (h) il termine "nazionali" designa:
    - (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
    - (ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
  - (i) l'espressione "autorità competente" designa:
    - (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
    - (ii) per quanto concerne la Repubblica di Croazia, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentate autorizzato;
2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel preciso momento dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto dell'Accordo; ogni significato attribuito ai sensi delle leggi fiscali applicabili di quello Stato prevale sul significato dato all'espressione nell'ambito di altre leggi di quello stesso Stato.

**Articolo 4**  
**RESIDENTI**

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

\* RAPPRESENTANTE

MINISTRO

- (a) detta persona è considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
  - (b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
  - (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;
  - (d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

#### Articolo 5

#### STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
  - (a) una sede di direzione;
  - (b) una succursale;
  - (c) un ufficio;
  - (d) un'officina;
  - (e) un laboratorio;
  - (f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
  - (g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
  - (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
  - (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  - (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
  - (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
  - (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

#### **Articolo 6** **REDDITI IMMOBILIARI**

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

#### **Articolo 7** **UTILI DELLE IMPRESE**

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.



**Articolo 8**  
**NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA**

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

**Articolo 9**  
**IMPRESE ASSOCIATE**

1. Allorché
  - (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
  - (b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25 del presente Accordo.

**Articolo 10**  
**DIVIDENDI**

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché, i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

#### **Articolo 11** **INTERESSI**

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.  

Le autorità competenti degli Stati Contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:
  - (a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
  - (b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
  - (c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

## Articolo 12

### CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.  
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per la quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

## Articolo 13

### UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

#### Articolo 14

##### PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

#### Articolo 15

##### LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
  - (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
  - (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
  - (c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

#### Articolo 16

##### COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

#### Articolo 17

##### ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

#### Articolo 18

##### PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allorché il beneficiario dei redditi non è assoggettato ad imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato. In tal caso, detti redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono.
3. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente <sup>A IN CONSEGUENZA DELLA CESSAZIONE</sup> ~~all'atto della cessazione~~ dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.

#### Articolo 19

##### FUNZIONI PUBBLICHE

1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;  
(b) Nonostante le disposizioni del comma 1 a) del presente articolo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto altro Stato e la persona fisica percipiente è un residente di detto altro Stato che:
  - (i) ha la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità del primo, o
  - (ii) senza avere la nazionalità del primo Stato non è divenuto residente di detto altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.  
(b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità, senza avere la nazionalità dello Stato dal quale proviene la pensione.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

#### Articolo 20

##### PROFESSORI E INSEGNANTI

Un professore o un insegnante il quale soggiorni in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto e che è o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

**Articolo 21**  
**STUDENTI**

\* ATTENDERE ALLA

Le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di ~~attendere~~ la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

**Articolo 22**  
**ALTRI REDDITI**

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti del presente Accordo sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricollegi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

**Articolo 23**  
**ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE**

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Croazia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Croazia, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

Per quanto concerne la Croazia:

Se un residente della Croazia ritrae redditi che, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, sono imponibili in Italia, la Croazia ammetterà in detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia.

In tal caso, tuttavia, detta detrazione non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima che venga concessa la detrazione, che è attribuibile al reddito imponibile in Italia.

**Articolo 24**  
**NON DISCRIMINAZIONE**

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui patrimonio è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. La presente disposizione comprende in ogni caso le limitazioni della deducibilità di spese ed altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell'altro Stato contraente.

#### Articolo 25 PROCEDURA AMICHEVOLE

1. <sup>\* 24</sup> Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che ha dato luogo all'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo.
4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Contraenti.
5. Nel casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autorità competenti degli Stati contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autorità competenti possono istituire, per ogni caso specifico, una Commissione arbitrale con l'incarico di emettere un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione, sempreché il/i contribuente/i si impegna(n) ad ottemperare alle decisioni della stessa. L'istituzione della Commissione può aver luogo soltanto se le parti in causa rinunciano preventivamente - senza riserve o condizioni - agli atti del giudizio in corso presso il tribunale nazionale.  
La Commissione arbitrale è composta da tre membri così designati: ciascuna autorità competente designa un membro ed i due membri designano, di comune accordo, il Presidente, scegliendolo tra personalità indipendenti appartenenti agli Stati contraenti o ad uno Stato terzo membro dell'OCSE.  
La Commissione, nel pronunciare il suo parere, applicherà le disposizioni del presente Accordo ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati contraenti. La Commissione stabilisce essa stessa le regole del procedimento arbitrale.

La persona può, qualora ne faccia richiesta, essere ascoltata o farsi rappresentare dinanzi alla Commissione e, se la Commissione lo richiede, la persona è tenuta a presentarsi dinanzi alla medesima o a farvisi rappresentare.

6. La Commissione rende il suo parere entro sei mesi dalla data in cui è stato sottoposto il caso. La Commissione arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. Il voto del Presidente è prevalente nel caso in cui i membri designati da ciascuna autorità competente esprimano voti diversi. Entro sei mesi dalla pronuncia del parere da parte della Commissione arbitrale, le autorità competenti delle Parti possono ancora adottare, di comune accordo, misure volte ad eliminare la causa che ha determinato l'insorgere della controversia. Le misure così adottate possono essere non conformi al parere della Commissione arbitrale. Qualora entro sei mesi dall'emissione del parere da parte della Commissione arbitrale le autorità competenti delle Parti non hanno raggiunto un accordo per eliminare la causa della controversia, esse devono conformarsi a detto parere e dargli esecuzione.
7. Le spese procedurali della Commissione sono suddivise in parti uguali tra gli Stati contraenti.

#### Articolo 26

##### SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dall'Accordo, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria all'Accordo, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dall'Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
- (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
  - (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
  - (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

#### Articolo 27

##### MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

#### Articolo 28

##### RIMBORSI

1. Le imposte rimosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato del quale è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni del presente Accordo.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato



contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dal presente Accordo.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 del presente Accordo, le modalità di applicazione del presente articolo.

#### Articolo 29 ENTRATA IN VIGORE

1. Gli Stati contraenti si notificheranno l'avvenuto completamento delle formalità costituzionalmente richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima delle notifiche di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni si applicheranno:
- (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per le somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui l'Accordo entra in vigore;
  - (b) con riferimento ad altre imposte sul reddito, per le imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui l'Accordo entra in vigore.
5. La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982, verrà denunciata e cesserà di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo.

#### Articolo 30 DENUNCIA


Il presente Accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare l'Accordo per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, l'Accordo cesserà di avere effetto:

- (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per le somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia; e
- (b) con riferimento ad altre imposte sul reddito, per le imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.


IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI HANNO FIRMATO IL PRESENTE ACCORDO.

Fatto a Roma, il 29 ottobre 1999, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, croata e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio di interpretazione o applicazione il testo inglese.

Per il Governo della  
Repubblica italiana



Per il Governo della  
Repubblica di Croazia



## PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

1. All'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

2. All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante dell'Accordo.

3. Resta inteso che:

4. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

5. Per quanto concerne l'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:

(a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale,

(b) gli utili che l'impresa che esercita il trasporto internazionale ricava dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di container (inclusi i rimorchi e la relativa attrezzatura per il trasporto di container) utilizzati per il trasporto di beni o merci, a condizione che tale impiego, manutenzione o noleggio, sia supplementare ed incidentale all'esercizio internazionale di navi o aeromobili.


6. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 5 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12, ed al paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 del presente Accordo.

7. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dal presente Accordo.


8. IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.

9. Fatto a Roma, il 29 ottobre 1999, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, croata e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio di interpretazione o applicazione il testo inglese.


Per il Governo della  
Repubblica italiana



Per il Governo della  
Repubblica di Croazia



PER COPIA CONFORME  
05 DIC. 2003





*Ambasciata d'Italia  
Zagabria*

URGENTE

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia a Zagabria presenta i suoi complimenti al Ministero degli Esteri della Repubblica di Croazia ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, firmato a Roma il 29 ottobre 1999.

A seguito dell'incontro che ha avuto luogo il 27 febbraio 2003, presso il Servizio Legislativo di codesto Ministero, al fine di verificare le correzioni da apportare ai testi originali in lingua italiana ed in lingua inglese dell'Accordo, si riportano qui di seguito le correzioni concordate:

Per quanto concerne la versione in lingua italiana

- Articolo 3, paragrafo 1, lettera (i): sostituire "rappresentate" con "rappresentante";
- Articolo 18, paragrafo 3: sostituire "all'atto della cessazione" con "in conseguenza della cessazione";
- Articolo 21: sostituire "attendere la" con "attendere alla";
- Articolo 25, paragrafo 1: sostituire "articolo 23" con "articolo 24";


Per quanto concerne il testo in lingua inglese

- L'Articolo 12 del testo firmato contiene 7 paragrafi invece di 6 a causa dello sdoppiamento dell'originario paragrafo 2;
- Articolo 19, paragrafo 1, lettera (b): sostituire "renumeration" con "remuneration";
- Articolo 25, paragrafo 5, fine terzo capoverso: dopo il termine "procedure", va aggiunto un punto;
- Articolo 27: sostituire "member" con "members";
- ADDITIONAL PROTOCOL: nella frase che precede le firme, tra "text" e "prevail" va aggiunto "shall".

L'Ambasciata d'Italia a Zagabria sarà grata a codesto Ministero degli Esteri se vorrà cortesemente prendere nota di quanto sopra nonché procedere ad analoga correzione sui testi in lingua italiana e inglese dell'atto internazionale in suo possesso e, nel restare in attesa di un cortese, urgente cenno di assenso, si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Esteri della Repubblica di Croazia gli atti della sua più alta considerazione.

28 FEB. 2003

MINISTERO DEGLI ESTERI  
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA  
ZAGABRIA



AMBASCIATA D'ITALIA  
ZAGABRIA  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Zagabria, il 01 APR. 2003



Il Vice Commissario  
Amministrativo Contabile  
(Annamaria LADOVAZ)

neslužbeni prijevod

ŽURN O

## VERBALNA NOTA

Veleposlanstvo Italije u Zagrebu izražava svoje poštovanje Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske te ima čast pozvati se na Sporazum između Vlade Talijanske Republike i Vlade Republike Hrvatske za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja poreza na dohodak i za spriječavanje utaje poreza, s dodatnim Protokolom, koji je potpisan u Rimu 29. listopada 1999.

Slijedom sastanka koji je održan 27. veljače 2003. pri Odjelu za međunarodno-pravne poslove Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske kako bi se provjerile ispravke izvornika na talijanskom i engleskom jeziku Sporazuma, Veleposlanstvo Italije u Zagrebu u nastavku navodi dogovorene ispravke:

Po pitanju verzije na talijanskom jeziku:

- Članak 3, paragraf 1, slovo (i): zamijeniti "rappresentate" s "rappresentante";
- Članak 18, paragraf 3: zamijeniti "all'atto della cessazione" s "in conseguenza della cessazione";
- Članak 21: zamijeniti "attendere la" s "attendere alla";
- Članak 25, paragraf 1: zamijeniti "articolo 23" s "articolo 24".

Po pitanju verzije na engleskom jeziku:

- Članak 12 potpisanog teksta sadrži 7 paragrafa umjesto 6 radi razdvajanja izvornog paragrafa 2;
- Članak 19, paragraf 1, slovo (b): zamijeniti "renumeration" s "remuneration";
- Članak 25, paragraf 5, kraj trećeg odlomka: nakon riječi "procedure" treba staviti točku;
- Članak 27: zamijeniti "member" s "members";
- ADDITIONAL PROTOCOL: u rečenici koja prethodi potpisima, između "text" i "prevail" treba dodati "shall".

Veleposlanstvo Italije u Zagrebu bit će zahvalno Ministarstvu Vanjskih Poslova R.H. bude li ljubazno primilo na znanje navedeno te bude li pristupilo istoj korekciji tekstova na talijanskom i engleskom jeziku koji su u posjedu Ministarstva. Ostajući u očekivanju ljubaznog, žurnog i potvrdnog odgovora, Veleposlanstvo Italije u Zagrebu koristi i ovu prigodu da Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske ponovi izraze svog osobitog poštovanja.

**28 FEB. 2003**

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA  
REPUBLIKE HRVATSKE  
ZAGREB



*Ambasciata d'Italia  
Zagabria*

N° = 754

URGENTE

**NOTA VERBALE**

L'Ambasciata d'Italia a Zagabria presenta i suoi complimenti al Ministero degli Esteri della Repubblica di Croazia e, con riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, firmato a Roma il 29 ottobre 1999, ha l'onore di chiedere un cortese riscontro alla Nota Verbale di questa Ambasciata n. 680 del 28 febbraio 2003, con la quale sono state indicate le correzioni da apportare ai testi del citato Accordo.

A tale proposito si fa presente che - ove codesto Ministero concordi - la Nota Verbale italiana n. 680 del 28 febbraio 2003 e la Nota Verbale di riscontro ed accettazione di codesto Ministero costituiranno parte integrante dei testi originali dell'Accordo in parola ai sensi dell'art. 79 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969.


L'Ambasciata d'Italia a Zagabria si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Esteri della Repubblica di Croazia gli atti della sua più alta considerazione.

- 7 MAR. 2003

MINISTERO DEGLI ESTERI  
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA  
ZAGABRIA



AMBASCIATA D'ITALIA  
ZAGABRIA  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Zagabria, li 01 APR. 2003



Il Vice Commissario  
Amministrativo Contabile  
(Annamaria LADOVAZ)

*A. Ladova*

neslužbeni prijevod

N<sup>o</sup> = 754ŽURNO**VERBALNA NOTA**

Veleposlanstvo Italije u Zagrebu izražava svoje poštovanje Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske te, pozivom na Sporazum između Vlade Talijanske Republike i Vlade Republike Hrvatske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i spriječavanju izbjegavanja plaćanja poreza, s dodatnim Protokolom, koji je potpisan u Rimu 29. Listopada 1999., ima čast zamoliti ljubazan odgovor na Verbalnu Notu ovog Veleposlanstva br. 680 od 28. veljače 2003, kojom su naznačene ispravke koje treba unijeti u tekstove rečenog Sporazuma.

S tim u svezi Veleposlanstvo Italije napominje da će -ukoliko se Ministarstvo Vanjskih Poslova Republike Hrvatske slaže- talijanska Verbalna Nota br. 680 od 28. veljače 2003 i Verbalna Nota odgovora i prihvata ovog Ministarstva činiti sastavni dio originalnih tekstova rečenog Sporazuma u smislu čl. 79 Bečke Konvencije o Pravu Ugovora od 1969.

Veleposlanstvo Italije u Zagrebu koristi i ovu prigodu da Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske ponovi izraze svog osobitog poštovanja.

7 MAR. 2003

.....  
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA  
REPUBLIKE HRVATSKE  
Z A G R E B

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA**  
10000 ZAGREB, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8  
Tel: (01) 456 99 64 - Fax: (01) 492 01 49, 455 17 95

No. 1133/03

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske izražava svoje poštovanje Veleposlanstvu Talijanske Republike u Zagrebu, te ima čast potvrditi primitak njegove note br. 754 od 7. ožujka 2003. godine, u svezi koje ima čast izvijestiti Veleposlanstvo Talijanske Republike u Zagrebu o slijedećem.

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske suglasno je s ispravicima pogrešaka u tekstovima na talijanskom i engleskom jeziku Sporazuma između Vlade Talijanske Republike i Vlade Republike Hrvatske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza, s dodatnim Protokolom, koji je potpisan u Rimu 29. listopada 1999, kao što je Veleposlanstvo Talijanske Republike u Zagrebu predložilo svojom notom broj 680 od 28. veljače 2003. godine.

U talijanskom tekstu Sporazuma:

- u članku 3. stavku 1. slovo (i) umjesto "rappresentate" treba pisati "rappresentante";
- u članku 18. stavku 3. umjesto "all'atto della cessazione" treba pisati "in conseguenza della cessazione";
- u članku 21. umjesto "attendere la" treba pisati "attendere alla";
- u članku 25. stavku 1. umjesto "articolo 23" treba pisati "articolo 24".

U engleskom tekstu Sporazuma:



- u članku 12. stavci 2. i 3. predlažu se spojiti u jedinstveni stavak 2., kako bi članak 12. imao šest stavaka;
- u članku 19. stavku 1. slovo (b) umjesto "renumeration" treba pisati "remuneration";
- u članku 25. stavku 5. kraj trećeg odlomka, nakon riječi "procedure" potrebno je staviti točku;
- u članku 27. umjesto "member" treba pisati "member`s";
- u "ADDITIONAL PROTOCOL", u rečenici koja prethodi potpisima, između "text" i "prevail" potrebno je dodati "shall".

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske ima čast potvrditi da ova nota i note Veleposlanstva Italije u Zagrebu broj 680 od 28. veljače 2003. i broj 754. od 7. ožujka 2003. godine čine sporazum o ispravicima pogrešaka u tekstovima na talijanskom i engleskom jeziku Sporazuma, u smislu članka 79. stavka 1. alineje b) i stavka 4. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora, pri čemu ispravljeni tekstovi *ab initio* zamjenjuju ranije tekstove.

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske koristi i ovu prigodu da Veleposlanstvu Talijanske Republike u Zagrebu ponovi izraze svojeg osobitog poštovanja.

Zagreb, 10. ožujka 2003.

Veleposlanstvo Talijanske Republike u Zagrebu



traduzione non ufficiale

REPUBBLICA DI CROAZIA  
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

N. 1133/03

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Croazia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia a Zagabria ed ha l'onore di accusare ricevuta della sua Nota n. 754 del 7 marzo 2003 in merito alla quale ha l'onore di comunicare all'Ambasciata d'Italia a Zagabria quanto segue.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Croazia e' d'accordo sulle correzioni degli errori nei testi in lingua italiana ed inglese dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 29 ottobre 1999 come l'Ambasciata d'Italia a Zagabria aveva suggerito con la propria Nota n. 680 del 28 febbraio u.s.

Nel testo italiano dell'Accordo:

- all'art.3 comma 1 lettera (i) invece di "rappresentate" deve figurare "rappresentante";
- all'art.18 comma 3 invece di "all'atto della cessazione" deve figurare "in conseguenza della cessazione";

all'art. 21 invece di "attendere la" deve figurare "attendere alla";  
- all'art. 25 comma 1 invece di "articolo 23" deve figurare "articolo 24";

Nel testo inglese dell'Accordo:

- all'art.12 si propone di sdoppiare il comma 2 in 2 e 3 al fine di far consistere l'art. 12 in sette comma
- all'art.19 comma 1 lettera (b) invece di "renumeration" deve figurare "remuneration";
- all'art. 25 comma 5 alla fine del terzo paragrafo, dopo la parola "procedure" bisogna mettere il punto;
- all'art.27 invece di "member" deve figurare "member's";
- nell'"ADDITIONAL PROTOCOL" , nella frase che precede le firme, tra "text" e "prevail" bisogna aggiungere "shall".

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Croazia ha l'onore di confermare che la presente Nota e le Note di codesta Ambasciata n. 680 del 28 febbraio 2003 e n. 754 del 7 marzo 2003 costituiscono l'accordo sulla correzione degli errori nei testi in lingua italiana ed inglese dell'Accordo, ai sensi dell'art. 79 comma 1 allinea b) e dell'art.4 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati internazionali, i testi corretti sostituiscono *ab initio* i testi precedenti.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Croazia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia a Zagabria i sensi della sua particolare considerazione.

Zagabria, 10 marzo 2003

AMBASCIATA D'ITALIA A ZAGABRIA



**AGREEMENT**

BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA  
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO  
TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Croatia,

Desiring to conclude an Agreement to avoid double taxation with respect to taxes on income and to prevent fiscal evasion

Have agreed as follows:

**Article 1**  
PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

**Article 2**  
TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:

(a) in the case of Croatia:

- 1 - the income tax (porez na dohodak);
- 2 - the profit tax (porez na dobit);
- 3 - the local income tax (lokalni porez na dohodak)

whether or not they are collected by withholding at source  
(hereinafter referred to as "Croatian tax")

(b) in the case of Italy:

- 1 - the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
- 2 - the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche);
- 3 - the regional tax on productive activities (l'imposta regionale sulle attività produttive)

whether or not they are collected by withholding at source  
(hereinafter referred to as "Italian Tax").

This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant change which have been made in their respective taxation laws.

**Article 3**  
GENERAL DEFINITIONS

~~1933~~ this Agreement, unless the context otherwise requires:

- (a) the term "Croatia" means the territory of the Republic of Croatia as well as those maritime areas adjacent to the outer limit of territorial sea, including sea-bed and sub-soil thereof, over which the Republic of Croatia in accordance with international law and the laws of the Republic of Croatia exercises its sovereign rights and jurisdiction;
- (b) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the international law, exercises sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the surjacent waters;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Croatia or Italy, as the context requires;
- (d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
- (e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
- (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (h) the term "nationals" means:
  - (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
  - (ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;
- (i) the term "competent authority" means:
  - (i) in the case of Croatia, the Minister of Finance or its authorized representative;
  - (ii) in the case of Italy, the Ministry of Finance.

As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

**Article 4**  
RESIDENT

For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources situated in that State.

Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

- (a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated.

#### Article 5

##### PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term "permanent establishment" shall include especially:
- (a) a place of management;
  - (b) a branch;
  - (c) an office;
  - (d) a factory;
  - (e) a workshop;
  - (f) a mine, quarry or any other place of extraction of natural resources;
  - (g) a building site or construction, or assembly project which exists for more than 12 months.

The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
  - (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
  - (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
  - (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;
  - (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.
4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State - other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies - shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.
5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

#### Article 6

##### INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

#### Article 7

##### BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deduction expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.
5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

**Article 8**  
**SHIPPING AND AIR TRANSPORT**

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.
3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

**Article 9**  
**ASSOCIATED ENTERPRISES**

1. Where
  - (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
  - (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State -and taxes accordingly- profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. Any such adjustment shall be made only in accordance with the mutual agreement procedure provided for by Article 25 of this Agreement.

**Article 10**  
**DIVIDENDS**

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.
5. Where a company which is a resident of a Contracting State, derives profits or income from the other Contracting State that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

#### Article 11

#### INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:
  - (a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof; or
  - (b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by that other Contracting State or local authority thereof; or
  - (c) the interest is paid to any other agency or instrumentality (including a financial institution) in relation to loans made in application of an agreement concluded between the Governments of the Contracting States.
4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.
5. The provisions of paragraphs from 1 to 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.
6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

#### Article 12

##### ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties.
3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.
4. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph-films, films or tapes or other means for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
5. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.
6. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

#### Article 13

##### CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

#### Article 14

##### INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.
2. The term "professional services" includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

#### Article 15

##### DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
  - (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
  - (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
  - (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

#### Article 16

##### DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

#### Article 17

##### ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.



2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

**Article 18**  
**PENSIONS**

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the recipient of the income is not subject to tax in respect of such income in the State of which he is a resident and according to the laws of that State. In such a case, such income may be taxed in the State where they arise.
3. If a resident of a Contracting State becomes a resident of the other Contracting State, payments received by such resident on the cessation of his employment in the first-mentioned State as severance payments (indemnities) or similar lump sum payments shall be taxable only in that first mentioned Contracting State. In this paragraph, the expression "severance payments (indemnities)" includes any payment made in consequence of the termination of any office or employment of a person.

**Article 19**  
**GOVERNMENT SERVICE**

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.  
(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph 1 a) of this Article, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the recipient is a resident of that other State who:
  - (i) is a national of that State, not being a national of the first-mentioned State, or
  - (ii) not being a national of the first-mentioned State did not become a resident of that other State solely for the purpose of performing the services.
2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.  
(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State without having the nationality of the State from which the pension is derived.
3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remunerations or pensions in respect of services rendered in connection with business carried on by one of the Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

**Article 20**  
**PROFESSORS AND TEACHERS**

A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

**Article 21**  
**STUDENTS**

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

**Article 22**  
**OTHER INCOME**

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the items of income are taxable in that other Contracting State according to its own law.

**Article 23**  
**ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION**

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.
2. In the case of Italy:

If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Croatia, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Agreement, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Agreement otherwise provide.

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Croatia but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income. However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

3. In the case of Croatia:

Where a resident of Croatia derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Italy, Croatia shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Italy.

Such deduction in that case shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Italy.

**Article 24**  
**NON-DISCRIMINATION**

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.
6. However, the provisions mentioned in the previous paragraphs of this Article will not limit the application of the domestic provisions for the prevention of the fiscal evasion and tax avoidance. This provision shall in any case include the limitations of the deduction of expenses and other negative elements deriving from transactions between enterprises of a Contracting State and enterprises situated in the other Contracting State.

#### Article 25

##### MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.
5. In the cases provided for in the preceding paragraphs, if the competent authorities of the Contracting States do not reach an agreement for the avoidance of double taxation within two years from the date on which the case has been first presented to one of them, and the taxpayer(s) agree(s) to be bound by the decision of an arbitration board, the competent authorities may establish such an arbitration board for each specific case, which is entrusted with giving an expert opinion on the method for the elimination of double taxation. The board can only be established if the parties concerned previously waive without any reservations or conditions the pending legal proceedings at the domestic court.  
The arbitration board shall consist of three members appointed in the following manner: each competent authority shall appoint a member and the two members shall appoint by mutual agreement the Chairman who shall be chosen among independent experts from either Contracting State or from another OECD member country.  
When giving its opinion, the arbitration board shall apply the provisions of this Agreement and principles of international law, taking into account the domestic laws of the Contracting States. The arbitration board shall establish its own rules of procedure

The person concerned may upon request be heard or be represented before the arbitration board and, when requested by the board, such person shall appear before it or appoint a representative for such purpose.

The opinion of the arbitration board shall be given within six months from the date on which the case has been presented. The board shall rule with a majority vote of its members. In case of divergence of the voting of the members appointed by each competent authority, the Chairman's vote shall prevail.

Within six months from the date on which the arbitration board has expressed its expert opinion, the competent authorities shall, by mutual agreement, adopt measures aiming at removing the reason of the tax dispute. The measures so adopted may also not comply with the opinion of the arbitration board. If the competent authorities do not reach an agreement to remove the reason of the tax dispute within six months from the date on which the arbitration board has expressed its opinion, they shall comply with and execute such opinion.

7. Costs for the arbitration procedure shall be divided equally between the Contracting States.

#### **Article 26**

##### **EXCHANGE OF INFORMATION**

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement as well as to prevent fiscal evasion. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
  - (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;
  - (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
  - (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

#### **Article 27**

##### **MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS**

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of member of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

#### **Article 28**

##### **REFUNDS**

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Agreement.
2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Agreement.

3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 25 of this Agreement.

**Article 29**  
**ENTRY INTO FORCE**

1. The Contracting States shall notify each other that the constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with.
2. This Agreement shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect:
- (a) in respect of taxes withheld at source, to income arising on or after 1st January in the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force;
- (b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force.
3. The Convention between the Republic of Italy and the S.F.R. of Yugoslavia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital signed in Belgrade, on 24th February 1982, shall terminate and cease to have effect upon the entry into force of this Agreement.

**Article 30**  
**TERMINATION**


This Agreement shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Agreement enters into force. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

- (a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.
- (b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF THE UNDERSIGNED HAVE SIGNED THIS AGREEMENT.

Done at Rome on the 29th of October 1999 in two originals each in the Italian, Croatian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government  
of the Italian Republic



For the Government  
of the Republic of Croatia



ADDITIONAL PROTOCOL

The Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the Italian Republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion.

At the signing of the Agreement concluded today between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the Italian Republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion, the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the said Agreement.

It is understood that:

1. With reference to paragraph 3 of Article 7, the term "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment.
2. With reference to Article 8, profits from the operation in international traffic of ships or aircraft shall include:
  - (a) profits derived from the rental of ships or aircraft used in international traffic,
  - (b) profits derived by an enterprise engaged in international transport from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) used for transport of goods or merchandise, where such rental or such use, maintenance or rental, as the case may be, is supplementary or incidental to its international operation of ships or aircraft.
3. With reference to paragraph 4 of Article 10, paragraph 5 of Article 11, paragraph 4 of Article 12 and paragraph 2 of Article 22, the last sentence contained therein shall not be construed as being contrary to the principles embodied in Articles 7 and 14 of this Agreement.
4. The provisions of paragraph 3 of Article 28 shall not prevent the competent authorities of the Contracting States from the carrying out, by mutual agreement, of other practices for the application of the limitations provided for in this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned have signed this Additional Protocol.

Done at Rome on the 29th of October 1999, in two originals each in the Italian, Croatian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text prevail.

For the Government of  
the Italian Republic



For the Government of  
the Republic of Croatia





